

# TI\_GERICHTE 60.2017.49 vom 30. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.49)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.49 du 30 mars 2017

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.49 del 30 marzo 2017

## Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa per espiazione pena detentiva sostitutiva. Pericolo di fuga: cittadino svizzero di origini straniere senza lavoro fisso (calciatore) in Svizzera e con moglie e figlia residenti nel suo paese d'origine, latitante

## Erwägungen

### E. 1

CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I–B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espriare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 21, 352 ss., 363 ss., 379 ss., 393 ss., 410 ss., 439 cpv. 1 CPP, 34 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, l'art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

### E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice

dell'applicazione della pena – in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP. Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

### **E. 1.2**

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.3**

Il gravame, inoltrato il 17/20.02.2017, contro la decisione 7.02.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata l'8.02.2017, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). Per regime aperto si intende un'espiatione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP). L'art. 377 cpv. 1 CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

### **E. 2.2**

A livello cantonale – oltre all'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) – in vigore dal 9.03.2007 – stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su

una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. L'art.

### **E. 2.3**

Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed. , art. 76 CP n. 8). In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all'internamento (“Verwahrte”), e, dall'altro lato, quei condannati fermamente risolti a fuggire (BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I – B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4). Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793). Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all'estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B\_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B\_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B\_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B\_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovvero quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4). Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai

cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“ sog. spezialpräventiven Überlegungen ”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“ sog. generalpräventive Gesichtspunkte ”) [BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

### **E. 3**

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) – in vigore dall'1.01.2011 – precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongono (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

#### **E. 3.1**

Nel caso che qui ci occupa, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, avendo valutato un concreto rischio di fuga del reclamante, data la residenza all'estero della moglie e della figlia, dei suoi lunghi periodi di assenza all'estero (dal 2011) e della mancata presa di contatto con le autorità penali pur sapendo delle pene pronunciate a suo carico. Il reclamante contesta il pericolo di fuga, viste, in sintesi, la propria cittadinanza elvetica, la presenza di familiari stretti sul nostro territorio e la sua seria intenzione di ristabilirsi nel nostro cantone, dimostrata dalle misure già intraprese a tal fine da inizio 2017 ma interrotte a seguito del suo arresto.

#### **E. 3.2**

Da quanto in atti emerge che RE 1, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) nel 1983, è venuto a stabilirsi in Svizzera nel 1991 unitamente alla madre, al fratello e alla sorella (attualmente domiciliati nel \_\_\_\_\_), terminandovi le scuole dell'obbligo ed acquisendo la cittadinanza svizzera. Intrapresa la carriera calcistica, negli anni 2001 e 2002 egli ha giocato tra le fila della squadra del \_\_\_\_\_ per poi passare ad una squadra d'oltre confine. Dalla relazione con una cittadina svizzera, nel 2005 ha avuto una figlia, che ha riconosciuto, e per la quale ha sottoscritto nel giugno 2006 davanti alla Commissione tutoria un contratto per l'obbligo di mantenimento, in virtù del quale, valutata un'entrata annua netta pari a ca. CHF 160'000.--, egli è tenuto a versarle dal compimento dei 6 anni d'età ai 12 anni CHF 1'550.-- mensili e dal mese successivo al compimento dei 12 anni e fino alla maggiore età CHF 1'850.-- mensili (doc. O, allegato alla replica 10/13.03.2017). Infortunatosi ad un ginocchio durante una partita di calcio, per il quale ha dovuto sottoporsi nel novembre 2007 ad un intervento chirurgico, la sua carriera calcistica avrebbe nel seguito subito una svolta negativa, con ripercussioni sulle sue entrate finanziarie. Dal 29.08.2011 egli è nuovamente stato ingaggiato per la squadra del FC \_\_\_\_\_ (contro un compenso mensile di CHF 1'500.-- oltre dei premi speciali a dipendenza dei risultati ottenuti dalla squadra). Ingaggio che ha però interrotto il 18.10.2011 (cfr. doc. Q allegato alla replica 10/13.03.2017). Nel dicembre 2011 è convolato a nozze a \_\_\_\_\_ con una cittadina del suo paese d'origine,

dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2013. Tra il 1.04.2014 e il 30.05.2014 ha giocato per l' \_\_\_\_\_ (percependo Euro 2'000.-- mensili, cfr. doc. R, allegato alla replica 10/13.03.2017). Dal 20.01.2015 al 19.04.2015 ha concluso un contratto con un club calcistico dell' \_\_\_\_\_ (dietro un compenso mensile di AUD 1'500.-- mensili, cfr. doc. S, allegato alla replica 10/13.03.2017), dove ha vissuto per tre mesi. Nel 2015 ha altresì concluso un contratto con una squadra \_\_\_\_\_ (doc. T, allegato alla replica 10/13.03.2017), per la quale avrebbe, a dire del patrocinatore del reclamante, effettuato soltanto degli allenamenti, senza percepire alcun compenso, essendo la stessa poi caduta in fallimento. Col che si ha che di fatto RE 1 al più tardi dal 2011 ha perlopiù vissuto all'estero, venendo ingaggiato in squadre di calcio estere e costruendosi una nuova famiglia nel suo paese d'origine. Ha quindi interrotto il versamento dei contributi alimentari per la (prima) figlia dal luglio 2011, così che tra il 2012 e il 2013 è incorso nei tre decreti d'accusa emessi a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento, cumulando un debito per contributi non versati di oltre CHF 29'000.--, per i quali si è visto infliggere delle pene pecuniarie complessive di oltre CHF 76'000.--, che rimanendo impagate sono state commutate dal giudice dei provvedimenti coercitivi in complessivi 259 giorni di pena detentiva sostitutiva (tenuto conto di un giorno di carcere preventivo sofferto). Per la sua cittadinanza svizzera e per il legame con i familiari con cui è cresciuto – che, segnatamente il fratello e la sorella, all'occasione lo hanno ospitato (cfr. dichiarazione 9.03.2017 di \_\_\_\_\_, doc. I, allegato alla replica 10/13.03.2017), e presso cui ha altresì eletto il domicilio – , RE 1 è ritornato, per certi periodi sul nostro territorio. Ciononostante, sebbene sapeva dell'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. verbale di interrogatorio 21.10.2011, inc. GPC \_\_\_\_\_), e che gli erano stati notificati (all'indicato domicilio presso il fratello a \_\_\_\_\_), tra il 2012 e il 2013 tre decreti d'accusa, egli non ha dato alcun seguito alle varie prese di contatto da parte dell'UIPA e del giudice dei provvedimenti coercitivi, tendenti all'incasso delle pene pecuniarie pronunciate nei suoi confronti risp. all'esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive. Nemmeno la Polizia, a seguito del mandato di accompagnamento coattivo emesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 27.11.2013, è stata in grado di reperirlo, al fine di far eseguire l'ordine di collocamento iniziale pronunciato il 18.10.2013 dal magistrato, che si è quindi visto costretto a far pubblicare su RIPOL tre mandati di ricerca nei confronti del reclamante per i tre decreti d'accusa emessi a suo carico. Ancora nell'aprile 2014 l'Ufficio d'esecuzione non ha potuto dar seguito alla domanda d'esecuzione avviata dall'UIPA per l'incasso della pena pecuniaria, delle tasse e spese di cui al decreto d'accusa del 17.07.2013, in quanto RE 1 risultava irreperibile poiché “ partito per il \_\_\_\_\_ ” (scritto 18.04.2014 dell'Ufficio di esecuzione, Lugano, all. 20, inc. GPC \_\_\_\_\_). Soltanto nell'ambito di un normale controllo di polizia avvenuto l'1.02.2017 RE 1 è stato, casualmente, fermato sul nostro territorio mentre era alla guida di un'autovettura (tra l'altro con targhe \_\_\_\_\_) e, a seguito dei mandati di ricerca suddetti, è stato tratto in arresto, così che ha iniziato l'espiazione delle pene detentive sostitutive. Ora, in tale situazione, il reclamante ha dimostrato di essersi volutamente reso latitante davanti alle autorità penali, onde sottrarsi all'espiazione del suo debito con la giustizia elvetica. Malgrado i buoni propositi da lui espressi in questa sede, secondo cui egli intenderebbe stabilirsi durevolmente in territorio elvetico con la propria famiglia, di fatto la sua situazione personale, familiare e professionale è rimasta immutata, così che il rischio che egli si dia alla fuga rendendosi nuovamente irreperibile alle autorità elvetiche, al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena,

permane in concreto ancora molto alto. A tutt'oggi egli non dispone di alcun ingaggio nel nostro paese e i legami famigliari più stretti, risultano ancora nel suo paese d'origine, dove attualmente vivono la moglie (che, fra l'altro, sembrerebbe non essersi ancora completamente ristabilita di salute) e la (seconda) figlia. Oltre a ciò in data 2.02.2017 il Ministero pubblico ha emanato nei suoi confronti un nuovo decreto d'accusa (intimatogli brevi manu, trovandosi egli in detenzione), per ulteriori contributi di mantenimento rimasti impagati per complessivi CHF 7'920.-- (pretesa questa riconosciuta dal reclamante), che anziché ridurre, fanno presumibilmente aumentare il suo debito verso la giustizia elvetica, stante tuttavia che egli ha interposto opposizione contro detto decreto. Con tutto ciò si giustifica il collocamento in sezione chiusa ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, che merita quindi di essere tutelata.

#### **E. 4**

Il reclamante postula altresì in questa sede di poter espiare la propria pena mediante il lavoro di pubblica utilità, quantomeno nella misura corrispondente a 180 aliquote giornaliera, rispettivamente di ottenere “ la riduzione delle aliquote giornaliera con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva ” (reclamo 17/20.02.2017, p. 3). Ora, questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 ss. CPP). Infatti, nell'ambito della procedura del decreto d'accusa di cui agli art. 352 ss. CPP, fintanto che lo stesso non è passato in giudicato, è mediante l'istituto dell'opposizione giusta gli art. 354 ss. CPP che può essere contestato il merito. Dopo la crescita in giudicato dello stesso, il nuovo CPP prevede la procedura delle decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 ss. CPP, mediante cui, conformemente all'art. 36 cpv. 3 CP, il condannato che non è più in grado di far fronte al pagamento della pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza (in casu il decreto d'accusa passato in giudicato), può chiedere al giudice (in casu il Ministero pubblico) la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e proporre in sua vece: la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a), la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera (lit. b), oppure l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c). Questa è in particolare la via che il reclamante è tenuto a seguire nella misura in cui mira all'esecuzione mediante lavoro di pubblica utilità e/o alla riduzione dell'importo (in franchi) delle aliquote giornaliera, importo infatti commisurato alle sue condizioni economiche e personali (art. 34 cpv. 2 CP). Se per contro con “ la riduzione delle aliquote giornaliera con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva ” egli mira alla riduzione del numero delle aliquote giornaliera, commisurato alla colpa dell'autore (art. 34 cpv. 1 CP), deve far capo all'istituto della revisione previsto agli art. 410 ss. CPP, per il quale è competente la Corte d'appello e di revisione penale (art. 21 cpv. 1 lit. b CPP). Di conseguenza le censure di cui sopra, si rivelano irricevibili.

#### **E. 5**

Per tutto quanto visto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto della mutata situazione economica del reclamante, seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 20, 21, 352 ss., 363 ss., 379 ss., 393 ss., 410 ss., 439 cpv. 1 CPP, 34 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, l'art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--,

per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.